

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XCVIII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 19 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TOZZI CONDIVI

## INDICE

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):		
Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (2855);		TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . 988, 989, 991, 992 993, 999
COLITTO: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti (96);		CAPPUGI . 989, 991, 994, 995, 996, 998, 999
CAPPUGI, PASTORE e MORELLI: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento » (297);		AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . 989, 991, 992, 995, 996, 997, 999
SCALIA: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato (519);		DELCROIX . . . . . 989, 992, 996, 999
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità (886);		BUBBIO . . . . . 990, 991, 996, 997
BERLINGUER ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni (1137) . . . . . 988		BERLINGUER . . . . . 991, 992, 994, 995, 998
PRESIDENTE . . 988, 989, 990, 991, 992, 994 995, 997, 998, 999		LUCIFREDI . . . . . 991, 996, 998
		DE VITA . . . . . 992, 997
		BERRY . . . . . 995, 997
		VIVIANI LUCIANA . . . . . 995, 996, 997
		GULLO . . . . . 996
		TAROZZI . . . . . 996
		GIRAUDO . . . . . 997
		GIANQUINTO . . . . . 997

La seduta comincia alle 9,30.

TAROZZI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1957

**Seguito della discussione della proposte di legge di iniziativa del deputato Colitto: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti. (96); di iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo «sfollamento». (297); di iniziativa del deputato Scalia: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519); di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità. (886); di iniziativa dei deputati Berlinguer ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni. (1137); e del disegno di legge: Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (2855).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Colitto « Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti »; d'iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli, « Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo " sfollamento " », di iniziativa del deputato Scalia, « Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato », di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: « Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità », di iniziativa dei deputati Berlinguer ed altri, « Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni », e del disegno di legge n. 2855: « Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato ».

Nella precedente seduta sono stati approvati i primi sei articoli proposti dal Governo in sostituzione dell'articolo 11 del disegno di legge, che è stato soppresso.

Passiamo quindi all'articolo 7

« La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo ai fini del trattamento di

quiescenza deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno cinque anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica per tutti i servizi o periodi che sono riscattabili o riconoscibili soltanto a domanda.

I servizi che, ai sensi delle disposizioni in vigore, sono riscattabili oppure riconoscibili a domanda possono essere ammessi a riscatto o a riconoscimento soltanto se sono stati dichiarati e documentati ai sensi dell'articolo 6.

Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla cessazione stessa.

La vedova e gli orfani possono presentare domanda di riscatto entro 90 giorni dal decesso del dipendente statale, anche se questi sia incorso nella decadenza di cui al primo comma.

Nei casi in cui, alla data da cui ha effetto la presente legge, sia già scaduto il termine di cui al primo comma o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data suddetta. In ogni caso tale domanda non può essere presentata oltre il 90° giorno dalla cessazione dal servizio.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedono che la domanda di riscatto o di riconoscimento debba essere presentata entro un termine più breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo.

Il riscatto dei servizi non di ruolo è disposto con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei Conti. Entro 90 giorni dalla data della comunicazione del decreto, con il quale si concede o si nega il riscatto, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei Conti. Il Procuratore generale presso la Corte dei Conti può presentare ricorso entro 90 giorni dalla data di registrazione del decreto di riscatto.

Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 14 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 e l'articolo 4 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Vi sono da apportare a questo articolo alcuni emendamenti formali per un più esatto coordinamento con gli articoli precedenti. Invece di dire « la vedova e gli orfani », diciamo « gli aventi diritto »; al posto di « a pena di decadenza »,

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1957

mettiamo: « pena la decadenza »; sostituimo le parole « alla data da cui ha effetto la presente legge » con le altre « dall'entrata in vigore della legge ».

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'emendamento proposto dal relatore al quarto comma: le parole « La vedova e gli orfani » vanno sostituite con « gli aventi diritto ».

(È approvato).

Metto in votazione l'emendamento al quinto comma: le parole « a pena di decadenza » vanno sostituite con « pena la decadenza ».

(È approvato).

Metto in votazione l'emendamento al quinto comma: le parole « da cui ha effetto la presente legge » vanno sostituite con « dall'entrata in vigore della legge ».

(È approvato).

**TOZZI CONDIVI, Relatore.** Questo articolo stabilisce che la domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo, ai fini del trattamento di quiescenza, deve essere presentata almeno cinque anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Rammento che l'articolo 2 della legge del 1952, che è stata abrogata, stabiliva, invece, il termine di un anno. Domando quindi se la Commissione non ritenga che il termine di cinque anni sia troppo lungo in confronto al precedente limite di un anno.

**CAPPUGI.** Il termine di un anno mi sembra essere favorevole all'impiegato, perché gli lascia più il tempo per presentare la domanda di riscatto.

**AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** È bene tener conto che l'impiegato ha 35 anni di tempo per presentare la domanda. La legge del 1952 non ha potuto essere applicata proprio perché il termine di un anno, consentito agli uffici per lo svolgimento delle indagini e degli accertamenti, era troppo breve.

**CAPPUGI.** Mi rendo conto che un anno può essere insufficiente, ma cinque anni sono troppi.

**DELCROIX.** Propongo il seguente emendamento: « almeno tre anni ».

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Delcroix: sostituire al primo comma le parole « almeno cinque anni », con le altre: « almeno tre anni ».

(È approvato).

**TOZZI CONDIVI.** L'ultimo comma dell'articolo 7 stabilisce l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 14 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 103 e dell'articolo 4 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704. Mi pare che sarebbe preferibile sopprimere questo comma e mettere alla fine del nuovo testo una disposizione per stabilire che tutte le norme, in contrasto con la presente legge, sono abrogate mentre quelle più favorevoli rimangono in vigore.

**AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Le disposizioni che vengono abrogate dall'ultimo comma dell'articolo 7 afferiscono unicamente alla procedura del riscatto. Conseguentemente, si è ritenuto opportuno sancire l'abrogazione alla fine dell'articolo 7, in modo da dare, a chiunque legga questo articolo, una visione chiara delle disposizioni della nuova legge.

**TOZZI CONDIVI, Relatore.** Vi sono in questa materia una infinità di leggi, che è impossibile indicare con precisione e compiutamente, soprattutto nelle parti che risultano abrogate. Il sancire, quindi, una specifica e determinata abrogazione, potrebbe costituire un danno piuttosto che un vantaggio per gli interessati e per gli interpreti della legge.

**AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il Governo si rimette alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 7, che rileggo:

« Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 14 del regio decreto 27 giugno 1933 n. 703 e l'articolo 4 del regio decreto 28 giugno 1933 n. 704 ».

(È approvata).

Resta inteso che in sede di coordinamento del testo verrà inserito un articolo secondo i criteri indicati dall'onorevole Tozzi Condivi.

**TOZZI CONDIVI, Relatore.** Nel quinto comma si prevede che « nei casi in cui, alla data da cui ha effetto la presente legge, sia già scaduto il termine di cui al primo comma o manchino meno di due anni alla scadenza del termine medesimo, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data suddetta ». Mi rimetto al parere della Commissione per ridurre questo termine ad un anno, in armonia a quanto è stato fatto con il termine previsto al primo comma.

**AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Poiché il termine normale è di tre

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1957

anni, mi pare che i due anni possano rimanere

PRESIDENTE. Metto in votazione il mantenimento del quinto comma secondo il testo governativo, sino alla parola « suddetta »:

« Nei casi in cui, alla data da cui ha effetto la presente legge, sia già scaduto il termine di cui al primo comma o manchino meno di due anni alla scadenza del termine medesimo, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza entro un biennio dalla data suddetta ».

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 7 che, con gli emendamenti che sono stati già approvati resta, così formulato.

« La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza deve essere presentata, pena la decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica per tutti i servizi o periodi che sono riscattabili o riconoscibili soltanto a domanda.

I servizi che, ai sensi delle disposizioni in vigore, sono riscattabili oppure riconoscibili a domanda possono essere ammessi a riscatto o a riconoscimento soltanto se sono stati dichiarati e documentati ai sensi dell'articolo 6.

Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla cessazione stessa.

Gli aventi diritto possono presentare domanda di riscatto entro 90 giorni dal decesso del dipendente statale, anche se questi sia incorso nella decadenza di cui al primo comma.

Nei casi in cui, alla data dell'entrata in vigore della legge, sia già scaduto il termine di cui al primo comma o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data suddetta. In ogni caso tale domanda non può essere presentata oltre il 90° giorno dalla cessazione dal servizio.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedono che la domanda di riscatto o di riconoscimento debba essere presentata entro un termine più breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo.

Il riscatto dei servizi non di ruolo è disposto con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei Conti. Entro 90 giorni dalla data della comunicazione del decreto con il quale si concede o si nega il riscatto gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei Conti. Il Procuratore generale presso la Corte dei Conti può presentare ricorso entro 90 giorni dalla data di registrazione del decreto di riscatto »

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8.

« Il personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato da corsi di perfezionamento, può domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Possono essere riscattati, ai sensi del precedente comma, i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, che non siano contemporanei a servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo, prestati alle Amministrazioni statali di cui al primo comma.

Il personale che chiede il riscatto dei periodi di studio ai sensi del presente articolo è tenuto al pagamento del contributo previsto dalle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi ai fini di pensione. Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda ».

BUBBIO. Mi dichiaro contrario a questa disposizione, con la quale si considera, sostanzialmente, come prestazione di servizio, agli effetti del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza, il periodo di tempo occorso per conseguire la laurea o la specializzazione, quando questi titoli siano richiesti per l'ammissione al concorso. La norma non trova giustificazione, in quanto spetta a ciascuno mettersi in condizione di avere i titoli per concorrere all'impiego e non sembra equo e giusto che, con un nuovo onere a carico dello Stato, tale periodo venga valutato come servizio.

CAPPUGI. Ma gli interessati riscattano questo periodo.

BUBBIO. Non basta dire che l'impiegato paga o pagherà i contributi; l'aspetto determinante, mi sembra, sia quello del maggior onere che verrà a gravare sullo Stato, data questa bonifica di un quadriennio e più di servizio che, viceversa, non è stato compiuto. Propongo quindi l'abbandono dell'articolo.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Sono favorevole al mantenimento dell'articolo 8, col quale si afferma un principio di alto valore sociale.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per accedere alle funzioni direttive, bisogna avere la laurea, perciò riteniamo giusto computare agli effetti della pensione il periodo universitario, previo riscatto, dato, poi, che questa norma risponde a tutto un orientamento giurisprudenziale.

BERLINGUER. Io sono favorevole, visto anche il fatto che una norma analoga è già applicata dalle amministrazioni locali a favore dei propri dipendenti, per cui è necessario che anche i dipendenti dello Stato godano degli stessi benefici.

PRESIDENTE. Dato che non sono stati presentati emendamenti metto in votazione l'articolo 8, nel testo proposto dal Governo.

« Il personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di laurea o, in aggiunta, quella di specializzazione rilasciato da corsi di perfezionamento, può domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Possono essere riscattati, ai sensi del precedente comma, i periodi di studio, decorrenti dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, che non siano contemporanei a servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo, prestati alle Amministrazioni statali di cui al primo comma.

Il personale che chiede il riscatto dei periodi di studio ai sensi del presente articolo è tenuto al pagamento del contributo previsto dalle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi ai fini di pensione. Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di

appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9:

« L'Amministrazione competente deve predisporre il decreto di collocamento a riposo del dipendente statale per compimento del limite di età e quello di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza in modo da trasmetterli, con il ruolo di pagamento, almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite suddetto alla competente Ragioneria centrale. Detto ufficio e la Corte dei conti devono provvedere all'effettuazione degli adempimenti di loro competenza almeno trenta giorni prima della data di cessazione dal servizio ».

CAPPUGI. Sono favorevole a questa disposizione.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero rispondere ad una riserva che è stata fatta su questo articolo, nella precedente seduta, dall'onorevole Lucifredi. L'articolo 4, della più volte menzionata legge del 5 maggio 1952, n. 521, conteneva tutta una serie di adempimenti che appesantivano la procedura rendendo, praticamente, impossibile l'attuazione della norma. C'era, insomma, un giro vizioso di pratiche, che impediva al funzionario di ottenere il libretto di pensione all'atto della cessazione dal servizio.

Noi, prendendo quello che c'era di buono nel predetto articolo 4, abbiamo studiato una procedura molto più snella, che abbrevia, effettivamente, i tempi.

LUCIFREDI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per i chiarimenti che ha voluto fornirmi. Sono pienamente favorevole al testo di questo articolo 9; però mi consenta, l'onorevole Sottosegretario, di dire che sono altrettanto scettico su quella che sarà la sua applicazione in pratica.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per lo meno il legislatore ha dimostrato la sua buona volontà!

CAPPUGI. Propongo di sostituire le parole « all'effettuazione degli adempimenti di loro competenza », con le altre « agli adempimenti di rispettiva competenza ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento dell'onorevole Cappugi che alle parole « all'effettuazione degli adempimenti di loro competenza » sostituisce le altre: « agli adempimenti di rispettiva competenza ».

(*È approvato*).

Metto in votazione l'articolo 9 così emendato:

« L'Amministrazione competente deve predisporre il decreto di collocamento a riposo del dipendente statale per compimento del limite di età e quello di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza in modo da trasmetterli, con il ruolo di pagamento, almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite suddetto alla competente Ragioneria centrale. Detto ufficio e la Corte dei conti devono provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza almeno trenta giorni prima della data di cessazione dal servizio ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10.

« All'atto della cessazione dal servizio il decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza e il libretto (certificato d'iscrizione) possono essere consegnati dal capo dell'Amministrazione, o dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, direttamente al titolare, che deve rilasciarne ricevuta con l'indicazione della data. In tal caso all'autenticazione della firma, che il pensionato deve apporre sul libretto, provvede il funzionario che ne effettua la consegna.

L'Ufficio provinciale del tesoro, al ricevimento delle partite di pensioni per le quali risulti che la consegna del decreto e del libretto è stata eseguita con le modalità di cui al precedente comma, dispone senz'altro l'inizio dei pagamenti, e dà comunicazione della liquidazione della pensione al Sindaco del comune di residenza del pensionato. Il Sindaco deve fornire assicurazioni al predetto Ufficio di aver preso nota nei registri anagrafici del comune della qualità di pensionato del titolare del libretto »

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Questo articolo ha carattere regolamentare. Credo, però, che non sia superfluo, visto che si è cercato di dare una forma organica a tutta la procedura di liquidazione. È da mettere in rilievo la disposizione relativa alla consegna del libretto fatta direttamente dal capo ufficio, che autentica la firma dell'impiegato che va in pensione in modo da evitare la trasmissione del libretto attraverso il sindaco, come sino ad oggi avveniva. Si tratta, quindi, di una notevolissima facilitazione.

DE VITA. Nel primo comma si legge: « possono essere consegnati ». Questa facoltà potestativa annulla praticamente la norma. Bisogna mettere: « debbono essere consegnati ».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il « possono » rappresenta l'alternativa della consegna da parte del capo dell'amministrazione o del capo dell'ufficio. Per seguire l'osservazione dell'onorevole De Vita, si può mettere più semplicemente « sono consegnati ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo delle parole « possono essere consegnati » con le nuove « sono consegnati ».

(È approvato).

DELCROIX. Nel secondo comma le parole « senz'altro », mi sembrano inutili.

BERLINGUER. Anche io volevo fare la stessa osservazione. Visto che il Governo si è proposto di rendere il più rapida possibile la corresponsione della pensione, sarebbe appropriato dire « immediatamente », poiché le parole « senz'altro » potrebbero avere il significato di: senza altre formalità.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi pare che basterebbe dire: « dispone l'inizio dei pagamenti ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo al secondo comma, dopo il termine « dispone » delle parole « senz'altro ».

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 10 con gli emendamenti già approvati.

« All'atto della cessazione dal servizio il decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza e il libretto (certificato d'iscrizione) sono consegnati dal capo dell'Amministrazione, o dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, direttamente al titolare, che deve rilasciarne ricevuta con l'indicazione della data. In tal caso all'autenticazione della firma, che il pensionato deve apporre sul libretto, provvede il funzionario che ne effettua la consegna.

L'Ufficio provinciale del Tesoro, al ricevimento delle partite di pensioni per le quali risulti che la consegna del decreto e del libretto è stata eseguita con le modalità di cui al precedente comma, dispone l'inizio dei pagamenti, e dà comunicazione della liquidazione della pensione al Sindaco del comune di residenza del pensionato. Il Sindaco deve fornire assicurazioni al predetto Ufficio di aver preso nota nei registri anagrafici del comune della qualità di pensionato del titolare del libretto ».

(È approvato).

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1957

Passiamo all'articolo 11

« La concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione prevista dall'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è consentita, per le pensioni dirette, nei soli casi in cui non si sia potuto provvedere alla liquidazione definitiva nei termini di cui al precedente articolo 9.

A favore degli insegnanti elementari — e delle loro vedove od orfani, nei casi di decesso dell'insegnante in attività di servizio — la concessione dell'eventuale trattamento provvisorio di pensione ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso dai Provveditorati agli studi e dato in carico agli Uffici provinciali del Tesoro. Detto ruolo è comunicato alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Approvati, così, gli undici articoli sostitutivi dello articolo 11 proposto dal Governo nel proprio disegno di legge, passiamo all'articolo 1 del testo unificato, proposto dal relatore. Gli articoli testé approvati formano la premessa al testo disposto dal relatore, per cui la numerazione definitiva degli articoli sarà effettuata in sede di coordinamento. Do lettura dell'articolo 1:

« I primi due commi, nonché l'ultimo dell'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo unico della legge 21 agosto 1921, n. 1144, sono sostituiti dai seguenti:

« La vedova del dipendente civile — impiegato o salariato di ruolo, o dei ruoli transitori — o del militare, deceduto dopo aver maturato venti anni di anzianità utilizzabile ai fini della pensione, o del pensionato, ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della morte del marito.

La pensione non spetta quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato di separazione per colpa della moglie.

Quando la morte sia dovuta a causa di servizio, ai sensi dell'articolo 9, la pensione spetta alla vedova anche se il coniuge non aveva maturato venti anni di anzianità utilizzabile ai fini della pensione.

La pensione spetta, inoltre, in caso di decesso della moglie dipendente civile, al marito quando questi sia riconosciuto inabile a lavoro proficuo, risulti a carico della moglie ed abbia contratto il matrimonio quan-

do la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età.

La pensione spetta, altresì, ai figli legittimi, legittimati o naturali, del dipendente o della dipendente civile, o del militare deceduto, in qualunque tempo abbia contratto matrimonio, sempreché siano minorenni e le figlie minorenni siano, inoltre, nubili.

È dovuta, per altro, ai figli di qualsiasi età se riconosciuti inabili a lavoro proficuo.

Sono equiparati ai figli predetti: gli adottivi, gli affiliati, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge.

Qualora non vi siano, né il coniuge, né figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori superstiti di età superiore ad anni sessanta, oppure inabili a lavoro proficuo, se risultavano a carico del deceduto.

Sono equiparati ai genitori legittimi quelli naturali, gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna ».

Cominciamo con l'esaminare il primo comma. La onorevole Viviani Luciana ha proposto il seguente emendamento sostitutivo

« *Sostituire alle parole*: la vedova del dipendente civile o del militare, *le altre parole*: i dipendenti civili statali di ambo i sessi ».

Vi è anche tutta un'altra serie di emendamenti.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi, sul testo originale dell'articolo 1 del disegno di legge, che suona in questi termini.

« La vedova del dipendente statale, civile o militare, avente titolo a pensione e che sia deceduto dopo venti anni di servizio effettivo, o del pensionato che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio, ha diritto alla pensione quando non esista sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per colpa di lei o di entrambi i coniugi. Nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che il dipendente statale aveva compiuto l'età di cinquantacinque anni, occorre inoltre che esso sia di almeno un anno anteriore al giorno della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, anche se postuma, di matrimonio più recente o la morte sia dovuta a causa di servizio.

Alla vedova, che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma, del dipendente civile dello Stato, deceduto dopo un anno intero di servizio effettivo e prima di venti anni di detto servizio, spetta l'indennità per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1957

Già il primo comma dell'articolo 1 del testo unificato, predisposto dalla Commissione ristretta, rivela delle difformità rispetto al testo governativo, ove si prevede il caso del pensionato che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio, mentre nel testo della Commissione questa limitazione è stata tolta stabilendo che il matrimonio contratto anche dopo la cessazione del servizio dà diritto alla reversibilità della pensione.

Nel testo del Governo, inoltre, si esclude il diritto alla reversibilità, quando esista sentenza di separazione personale, per colpa della vedova o di entrambi i coniugi, passata in giudicato; nel testo della Commissione, invece, si esclude il diritto alla reversibilità unicamente nel caso di separazione per colpa della moglie, a seguito di regolare sentenza.

Ancora, il testo della Commissione stabilisce che si ha diritto alla reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della morte del pensionato; il Governo nel suo testo, invece, vuole che il dipendente statale abbia compiuto i 55 anni di età e che il matrimonio sia almeno di un anno anteriore al giorno della cessazione dal servizio.

Nella legge precedente al posto di 55 anni di età si parlava di 50 anni, e veniva stabilito che il matrimonio dovesse essere celebrato almeno due anni prima della cessazione dal servizio.

L'onorevole Chiaramello ha presentato un emendamento col quale si propone che venga tolto completamente il limite di un anno, ai fini della reversibilità della pensione privilegiata.

L'onorevole Cappugi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo: « entro i limiti di età previsti per la cessazione dal servizio dagli ordinamenti delle diverse amministrazioni, ovvero due anni prima del decesso del pensionato, qualora il matrimonio sia stato contratto dopo il raggiungimento di tali limiti ».

C'è poi un emendamento Berlinguer, più estensivo:

« Qualunque sia la data del matrimonio del dipendente civile o militare ed anche quando egli lo abbia contratto essendo già in pensione, o, subordinatamente qualunque sia l'epoca in cui il matrimonio è avvenuto ».

BERLINGUER. Mi pare che fissare dei criteri di esclusione dal diritto alla reversibilità dia luogo a delle gravi ingiustizie. Secondo la formula del testo unificato, la ri-

versibilità non dovrebbe aver luogo quando il pensionato abbia contratto matrimonio nell'anno precedente al giorno dal decesso. Si immagini il caso di una persona fisicamente valida che abbia già maturato gli anni di servizio e che muoia improvvisamente per un incidente automobilistico, per una malattia fulminante o per altre circostanze del genere! È giusto che la vedova non possa godere della reversibilità?

I limiti sono fissati su due elementi: uno, la data del matrimonio; l'altro, l'età. A mio parere l'uno e l'altro debbano essere superati per consacrare il diritto alla reversibilità, una volta maturati gli anni di servizio, qualunque sia la data del matrimonio.

Se, poi, si vuol tener conto delle ragioni di bilancio, allora si entra in un altro campo, ma se si valuta il problema, sulla base delle ragioni morali, ben altro deve essere il discorso. E neppure posso credere che rientri nei casi comuni quello del vecchio pensionato circuito da una giovane donna in caccia di pensione. Non mi pare che nel nostro paese le ragazze vadano a carpire il consenso matrimoniale ai vecchi dipendenti statali! La legge va fatta per i casi generali, non per quelli eccezionali, o anormali che del resto ricorrono sempre sotto l'egida di qualsiasi legge.

CAPPUGI. Qualora non fosse approvato l'emendamento estensivo del collega Berlinguer, io penso che il mio emendamento sostitutivo possa essere accolto, anche perché in esso si è tenuto conto del fatto che ci sono amministrazioni ove i limiti di servizio non corrispondono a quello dei dipendenti statali. Quindi, per non creare difficoltà, bisogna stabilire, innanzi tutto, che si fa riferimento ai limiti di età, secondo i singoli ordinamenti particolari. Bisogna, poi, sancire che agli effetti della reversibilità, è valido il matrimonio anche se contratto dopo la cessazione del servizio. Io ho fissato il limite di due anni prima della morte, mentre il termine previsto nel testo unificato è di un anno.

PRESIDENTE. È stato presentato anche un emendamento dall'onorevole Berry, che suona in questi termini:

« Sostituire i primi quattro commi con i seguenti:

Il coniuge superstite del pensionato statale o del dipendente statale deceduto anche prima di avere maturato l'anzianità utile ai fini della pensione, quando il decesso sia dovuto a causa violenta o di servizio, ha diritto alla pensione di reversibilità quando, dal giorno della morte al giorno del matrimonio, siano trascorsi al-

meno 6 mesi, salvo che sia nata prole, anche se postuma.

Quando il matrimonio sia stato contratto, però, dopo che il dipendente aveva compiuto l'età di 50 anni, la pensione di reversibilità non spetta se esso non sia anteriore di almeno 2 anni al giorno della morte, ovvero sia nata prole anche se postuma.

La pensione di reversibilità non spetta quando il matrimonio sia stato contratto dopo che il dipendente o il pensionato aveva compiuto il 65° anno di età ».

BERRY. Mi richiamo alla illustrazione che, del mio emendamento, ho fatto nelle passate sedute. Il criterio è quello di parificare l'istituto della reversibilità delle pensioni statali con quanto avviene già, per le pensioni concesse dagli istituti di previdenza, in modo che non ci siano differenze tra un sistema e l'altro.

PRESIDENTE. Quanto all'emendamento Viviani, mi pare che esso sia assorbito dal quarto comma dell'articolo 1 del testo unificato.

VIVIANI LUCIANA. Se si vuole stabilire la parità tra il coniuge uomo e il coniuge donna, non c'è ragione di dedicare un comma apposito per il marito vedovo, visto che i due casi possono essere unificati secondo la formula che ho suggerito col mio emendamento.

BERLINGUER. Mi permetto di osservare al collega Cappugi che nella proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Scalia si trova la stessa formulazione della mia proposta di legge, che ho ulteriormente sostenuto con lo emendamento: esiste il diritto a reversibilità, qualunque sia l'epoca in cui il matrimonio è avvenuto. Questa formulazione è giustificata da tutto un complesso di ragioni che ho già esposto. In sostanza, il dipendente civile o militare dello Stato versa i suoi contributi per almeno venti anni, non soltanto per tutelare il proprio personale diritto alla pensione, ma anche per garantire il diritto di reversibilità in favore dei superstiti. Pertanto, se si privassero gli eredi del pensionato di questo diritto alla reversibilità della pensione, si potrebbe configurare un caso di appropriazione indebita da parte dello Stato.

Comunque, faccio rilevare che, mentre il deputato Scalia aveva presentato una formula ampia, simile a quella della mia proposta di legge, adesso anche questa viene modificata.

PRESIDENTE. Tutto questo sta ad indicare chiaramente in quale complessa situazione ci si trovi e come si sia cercato di concordare un testo che possa ottenere l'assenso

del Governo e, in particolare, quello del tesoro. Vorrei, perciò, sentire dal rappresentante del Governo quali siano i limiti ai quali si potrebbe arrivare.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'articolo 1 del progetto di legge presentato dal Governo ha tenuto presenti tutte le proposte e le osservazioni che in siffatta materia erano state formulate. Ma, è evidente, che negli emendamenti proposti dagli onorevoli Cappugi e Berlinguer si fanno delle affermazioni che sconvolgono completamente il nostro sistema tradizionale in materia di reversibilità. Infatti, non solo per le pensioni dello Stato, ma anche per quelle dei dipendenti locali e per quelle degli istituti di previdenza, la condizione basilare per il trattamento di reversibilità è che la celebrazione del matrimonio sia avvenuta prima della cessazione dal servizio.

Volere estendere la reversibilità al caso in cui il matrimonio sia stato celebrato dopo la cessazione dal servizio, mi sembra che non si concili col principio fondamentale che vige in materia.

Quando noi abbiamo messo l'inciso « che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio », non abbiamo fatto altro che uniformarci alle disposizioni che, in materia, vengono adottate dagli altri enti. Voler capovolgere, in una legge che riguarda i dipendenti dello Stato, questo principio, significa sconvolgere la situazione anche per quanto riguarda gli altri enti e istituti; e questa sarebbe una questione talmente grave, che merita tutta l'attenzione da parte della Commissione. Non possiamo consentire che il dipendente dello Stato, possa essere circuito dalle grazie o dalle moine di una donna, proprio il giorno della sua andata in pensione.

BERLINGUER. Questa è l'eccezione!

VIVIANI LUCIANA. Non si può fare una legge per i casi limite!

CAPPUGI. Anche nell'ultimo anno di servizio il dipendente dello Stato può essere circuito da una donna...

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Noi abbiamo aumentato il limite di età da 50 a 55 anni e abbiamo avuto cura di tutelare la prole anche postuma. Potremmo anche prendere in considerazione il caso della vedova separata per propria colpa, o per colpa di entrambi i coniugi, qualora vi sia stata coabitazione nell'ultimo periodo di vita del pensionato; quest'ultima è una modifica che, se la Commissione crede, si potrebbe apportare. Ma ammettere che la pensione spetti alla vedova e ai figli quando si tratta di un

matrimonio avvenuto dopo la cessazione del servizio, mi pare una norma talmente contrastante con i principi basilari, che non si può accettare.

CAPPUGI. Faccio osservare che la Commissione unanimemente era già pervenuta ad un accordo su questo punto con la formulazione dell'articolo 1 del testo unificato.

LUCIFREDI. La prego di non parlare di unanimità, perché io ho sempre manifestato il mio dissenso.

CAPPUGI. Mi correggo. per lo meno a grande maggioranza.

Nel testo concordato si stabilisce il limite di un anno prima della morte, anche se il dipendente è già pensionato. Quindi, il principio di consentire la validità agli effetti della reversibilità del matrimonio celebrato anche dopo la cessazione del servizio, era stato già ammesso dalla Commissione a grande maggioranza. Ora, la Commissione deve insistere per superare il principio affermato dall'onorevole Sottosegretario, salvo a discutere sulla formula più estensiva proposta dall'onorevole Berlinguer o su quella del testo concordato, che pone il limite ad un anno prima della morte, o su quella mia, che fissa il limite a due anni.

Poiché la Commissione si era già dichiarata, a maggioranza, favorevole su questo punto, non è il caso di tornarci sopra.

VIVIANI LUCIANA. Sembra che l'onorevole Sottosegretario parta da un principio non accettabile. Il dipendente statale, praticamente, versando per un determinato numero di anni il contributo per la pensione, matura automaticamente un diritto che non può esser limitato in alcun modo. Non si tratta di una facoltà, che in alcuni casi possa essere utilizzata e in altri no. Si tratta di un pieno diritto che il dipendente statale si assicura con i suoi versamenti e deve poterlo utilizzare in qualunque occasione.

Quanto alla questione della giovane che ciruisce il vecchio pensionato, anche se questo talvolta possa accadere, la legge non deve tener conto dei casi limite, ma regolare la normalità dei casi che sono rappresentati dai regolari vincoli matrimoniali contratti col consapevole assenso di entrambi i coniugi. Se dovessimo guardare i casi limite, quante leggi andrebbero modificate dato che ogni legge può avere applicazioni paradossali o assurde. Ma, è dovere del legislatore di tener conto della normalità e generalità dei casi.

Pertanto, mi permetto di respingere sia dal punto di vista morale che giuridico l'obiezione dell'onorevole Sottosegretario.

GULLO. Visto che la legge contempla anche i militari, bisogna tener presente che, per alcuni gradi, il collocamento in pensione avviene prima del raggiungimento del cinquantesimo anno di età. Ora, mi pare alquanto esagerato condannare un uomo a 50 anni!

TAROZZI. Per ribadire i concetti esposti dall'onorevole Berlinguer, vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che ad alcune categorie di dipendenti statali — personale viaggiante delle ferrovie, carabinieri, ecc. — è assolutamente impossibile crearsi una famiglia nel periodo iniziale della carriera. E, badate, che si tratta di migliaia di casi. La maggior parte di questi statali si creano una famiglia solo quando hanno raggiunto il minimo dell'età pensionabile.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma si va in pensione a 55 anni!

TAROZZI. D'accordo; ma si può chiedere di essere collocati in pensione anche prima di aver raggiunto i 55 anni, se si è maturata l'anzianità di servizio.

Ora, proprio, al momento in cui uno si crea una famiglia, si vorrebbe negargli l'utilizzazione di tutti i versamenti effettuati allo Stato e che lo Stato, a mio parere, indebitamente si trattiene! Ecco perché sono d'accordo con l'emendamento Berlinguer.

BUBBIO. Ma si tratta di piccole somme...

DELCROIX. Quando ebbe luogo la discussione generale, feci presente che il Governo avrebbe resistito a queste innovazioni; però, oggi, le dichiarazioni del Sottosegretario per il tesoro mi sorprendono, perché qui si tratta di sancire il principio che il diritto di reversibilità della pensione è valido anche dopo la cessazione dal servizio. Il Governo dovrebbe dirci se è disposto o meno a riconoscere, agli effetti della reversibilità della pensione, il matrimonio avvenuto dopo la cessazione dal servizio.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è possibile; nell'articolo 1 abbiamo stabilito che il matrimonio deve essere contratto prima o durante il servizio.

DELCROIX. Di fronte a questa inequivoca risposta si dovrebbe concludere che ogni discussione sia inutile, ma io faccio voti perché non si arrivi a questo punto e ritengo che venendo all'emendamento proposto dal deputato Berlinguer, sia necessario adottare delle cautele perché esso possa essere accettato dal Governo. Per esempio: stabilire un limite massimo di età e, per evitare possibili abusi, come potrebbe essere un matrimonio *in articulo mortis*, riconoscerne la validità, agli ef-

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1957

fetti di questa legge, soltanto se sia stato contratto un anno o due prima della morte.

Vorrei pregare i colleghi della sinistra di accogliere questi principi, perché ritengo che in questo modo potremmo ottenere il consenso del Governo. Del resto, l'emendamento proposto dall'onorevole Cappugi si ispira, appunto, a questi principi.

DE VITA. Desidero dire subito che, in questa materia, personalmente, sono per una legislazione molto liberale, e ciò anche in omaggio alla libertà dell'individuo. È necessario, però, tener conto delle opposte tesi e delle loro conseguenze, per cercare di conciliarle.

Come dicevo, io sono per una legislazione la più ampia possibile e ritengo arbitrario ogni limite. Perché porre dei limiti per riconoscere la validità del matrimonio agli effetti della reversibilità della pensione? E come dire che la prole nata dopo i limiti stabiliti per il matrimonio non ha diritto a pensione?

PRESIDENTE. Per i figli non c'è questo limite.

DE VITA. Però, tutta questa nostra discussione ha un fondamento, e dimostra quanto sia necessario modificare le norme che disciplinano la costituzione del fondo pensioni.

BERRY. Desidero far rilevare che, nel diritto italiano, la possibilità di conseguire la pensione — dopo la cessazione dal servizio — è stata già riconosciuta dalle leggi sulla previdenza sociale e questo principio è recepito nel nostro sistema legislativo.

Una seconda osservazione vorrei fare. Nel testo unificato, sottoposto al nostro esame, si parla ancora della vedova del dipendente civile e si riconosce, ai commi terzo e quarto, il diritto alla pensione al marito nel caso di inabilità al lavoro: ora, se stiamo parlando da tempo di parità totale...

VIVIANI LUCIANA. Volevo intervenire anch'io su questa questione, ma il Presidente mi ha detto che se ne sarebbe parlato in seguito.

BERRY. Per quanto riguarda, poi, i limiti di età, mi rimetto alla proposta fatta dall'onorevole Cappugi.

GIRAUDO. Aderisco alle osservazioni fatte dall'onorevole Delcroix e ritengo che, anche per una ragione di ordine morale, debba essere assolutamente stabilito un limite massimo. Vorrei che, come limite massimo, si stabilisse l'età di 70 anni, e ciò per un motivo molto semplice. Dato che si è collocati in pensione, al più tardi a 65 anni, è evidente che 5 anni sono sufficienti per pensare al ma-

trimonio. Ritengo che sia quasi impossibile crearsi una famiglia dopo i 70 anni!

BUBBIO. Non desidero sollevare una questione di principio, ma vorrei sapere se è stata svolta un'indagine per conoscere i criteri seguiti in materia dalle legislazioni degli altri paesi.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'ordinamento giuridico che è in vigore nelle altre nazioni, si ispira ai principi che stiamo seguendo.

GIANQUINTO. Mi pare inutile ritornare sulla questione di principio della reversibilità della pensione, una volta che la Commissione si è pronunciata favorevolmente, a stragrande maggioranza. Debbo ricordare che la Costituzione garantisce non solo il diritto alla famiglia, ma ne agevola la formazione. Ora, la reversibilità della pensione, anche quando il matrimonio sia contratto dopo la cessazione dal servizio, rientra nel campo del riconoscimento dei diritti della famiglia.

Vorrei aggiungere che vanno tenute presenti anche delle situazioni che rappresentano non dei casi limiti, ma casi normali. Per esempio: i sottufficiali dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza non possono contrarre matrimonio se non dopo ottenuta l'autorizzazione dalle amministrazioni dalle quali dipendono. Ora, molto spesso l'autorizzazione non viene concessa ed il sottufficiale finisce per formarsi una famiglia di fatto, convivendo, *more uxorio*, con una donna e generando dei figli naturali. Questi sottufficiali, dopo la cessazione del servizio, quasi sempre regolarizzano, col matrimonio, la loro posizione. Ora, se si nega a costoro il diritto alla reversibilità della pensione in favore della vedova e dei figli, si violano situazioni di fatto che esistono ed esisteranno sempre e, soprattutto, si violano gli articoli 29 e 31 della Costituzione.

Aggiungo, ancora, che ci sono dei casi in cui si va in pensione in giovanissima età, a 35 o 40 anni. Come si può negare la reversibilità della pensione ad un pensionato di questa età che contrae matrimonio dopo cessato il servizio?

Credo, quindi, che la Commissione debba riconfermare la necessità e la opportunità di riconoscere il diritto alla reversibilità della pensione senza porre alcun limite. È vero che ci potranno essere dei casi in cui il matrimonio sarà contratto in *articulo mortis*, per quei fini che conosciamo; però, questa è l'eccezione, non la regola. Mentre si verifica il caso di matrimoni contratti, poco prima della morte, con intendimenti naturali, spon-

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1957

tanei, sinceri, espressione di determinate condizioni affettive. Porre un limite, significherebbe escludere che ci possano essere dei matrimoni normali contratti negli ultimi momenti della vita.

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli commissari a tener presente che stiamo discutendo una legge molto attesa, soprattutto per i suoi fini sociali che sono di eccezionale importanza. Affinché queste nostre sedute non si risolvano in un nulla di fatto per mancanza di accordo, prego tutti i deputati di non mantenersi rigidamente trincerati dietro i rispettivi punti di vista, ma di rinunciare ciascuno a qualche cosa, in modo da rendere possibile un accordo. Se questo avverrà, io penso che, con la nomina di un piccolo comitato ristretto, si potrebbe risolvere la questione, su cui stiamo discutendo, nel giro di pochi giorni, arrivando ad un testo concordato.

**BERLINGUER.** Vorrei fare una proposta concreta. Io credo che non sia necessario ricorrere ad un piccolo comitato, che ci farebbe perdere tempo. Invece, potremmo ritenere chiusa la discussione generale su questo argomento, tanto più che era stato già discusso largamente anche prima che venisse presentato il disegno di legge. Quindi si potrebbe procedere senz'altro alla votazione, cominciando con la votazione sul mio emendamento, che è il più lontano dal testo base.

**LUCIFREDI.** Anche io ho un emendamento da proporre.

**BERLINGUER.** Qualora venisse respinto il mio emendamento, si potrebbe votare sull'emendamento Lucifredi, quello cioè che fissa il limite di età a settanta anni. Poi, dovrebbe essere posto ai voti il testo unificato del relatore e, successivamente, l'emendamento Cappugi, che è meno favorevole.

**PRESIDENTE.** Se si dovrà procedere alla votazione, lasci che sia io a regolarne lo svolgimento!

**LUCIFREDI.** Vorrei, innanzi tutto, replicare brevemente da un lato all'onorevole Cappugi e dall'altro all'onorevole Gianquinto.

Si è detto che la Commissione unanimamente si era pronunciata sulla questione. È bene precisare che non si trattava della Commissione, bensì di un comitato ristretto incaricato di predisporre il testo unificato. Quante volte non è successo che decisioni prese all'unanimità in sede di comitato siano state regolarmente bocciate dalla Commissione?

Ho desiderato precisare questo punto perché l'onorevole Gianquinto ha affermato che non si dovrebbe più discutere. Io, nel merito,

ho espresso con molta ampiezza — forse eccessiva ampiezza, dicono i parlamentari di sinistra — il mio pensiero su questa legge durante la prima fase della discussione; riconfermo, oggi, tutte le considerazioni allora svolte ed alle quali resto fedelissimo malgrado tutte le argomentazioni fin qui svolte.

La onorevole Viviani ha parlato di una questione morale, ma per le ragioni allora da me esposte, proprio partendo da un punto di vista morale, sarebbe da condannarsi al cento per cento una tesi come quella rappresentata dall'onorevole Berlinguer, e non solo dal punto di vista morale ma anche sotto il profilo amministrativo e finanziario.

Sono del parere che in linea di principio, la cosa migliore sarebbe quella di restare fedeli al testo governativo nella sua integralità e ciò per le ragioni esposte dal Sottosegretario Amatucci. Se per le ragioni, di cui si faceva eco in modo particolare l'onorevole Delcroix, si ritenesse opportuno tenere conto della situazione di talune categorie di impiegati che, per specifiche vicende della loro carriera, si trovino nella condizione di poter contrarre matrimonio soltanto dopo il collocamento a riposo (vedi il caso dei sottufficiali dei carabinieri i quali ogni sei mesi vengono trasferiti da una parte all'altra dell'Italia e difficilmente possono formarsi una famiglia), io sarei disposto ad ammettere che questo matrimonio venga considerato valido, agli effetti della pensione di reversibilità, purché sia contratto entro un anno o al massimo due anni dalla cessazione dal servizio. Ma non vorrei, in alcun modo, accedere alla tesi, per mio conto aberrante, di porre un limite di tempo con riferimento alla data della morte. Quindi, la mia tesi è, in via di principio: accettare il testo governativo, in via subordinata, ove il testo governativo non fosse accolto, proporrei di aggiungere alle parole « che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio » — di cui al testo governativo — le parole: « non oltre un anno (oppure due anni) dalla cessazione dal servizio e, comunque, non oltre il 70 anno di età ».

**CAPPUGI.** Effettivamente l'onorevole Berlinguer ha fatto una giusta osservazione dicendo che la mia proposta è meno favorevole della norma contenuta nel testo unificato, perché la garanzia che il comitato aveva introdotto era di un solo anno prima del decesso del pensionato. A me pare che le cautele da adottarsi debbano essere più ampie, in quanto è verissimo che ci sono i casi ai quali si è riferito l'onorevole Gianquinto, ma se la norma sarà troppo ampia i paventati inconvenienti

saranno provocati dalla stessa legge. Perciò è indispensabile precisare che il matrimonio celebrato dopo il pensionamento debba aver luogo almeno due anni prima della morte.

PRESIDENTE. Faccio presente che l'emendamento dell'onorevole Lucifredi dice: « Non oltre due anni dalla cessazione dal servizio e comunque non oltre il 70° anno di età », e non pone alcun limite in riferimento al decesso dell'impiegato.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Ci sarebbe da considerare la questione dei professori universitari i quali vanno in pensione a 70 anni e che non godrebbero di alcun beneficio. Ad ogni modo, è basilare ammettere questi due principi: che la morte avvenga almeno due anni dopo il matrimonio e che il matrimonio sia contratto prima del 70° anno.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha fatto delle concessioni veramente sostanziali, che rinnovano profondamente lo stato attuale della legislazione. Quando noi stabiliamo che alla vedova spetta la pensione di reversibilità dopo che il marito abbia maturato venti anni di servizio e che ha diritto alla pensione anche quando il matrimonio sia avvenuto dopo il 55° anno di età, abbiamo praticamente accolto il principio fondamentale delle proposte Berlinguer e Cappugi. Oggi, si tende ad introdurre la clausola della celebrazione del matrimonio dopo la cessazione degli anni di servizio. Su questo punto desidero richiamare l'attenzione della Commissione. anche col limite dei due anni non si sfugge alla censura di carattere morale che prima la onorevole Viviani e, poi, in modo particolare, l'onorevole Lucifredi hanno fatto rilevare.

CAPPUGI. Ma i pensionati della Previdenza sociale godono del beneficio della reversibilità, anche quando il matrimonio sia stato celebrato dopo l'andata in pensione.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In quel caso sono stati pagati dei contributi in misura molto superiore a quanto pagano i dipendenti dello Stato. Inoltre, l'emendamento proposto comporta un onere finanziario non indifferente e per il quale non

abbiamo la corrispondente copertura. Io chiederei alla Commissione ed al Presidente di rinviare la discussione per consentirmi di chiedere quale sia, eventualmente, il maggiore onere e conoscere l'orientamento del Governo di modo che, alla prossima seduta io possa riferire.

DELCROIX. Mi permetto di dire una parola al rappresentante del Governo, con preghiera di riferirne anche al Ministro del tesoro e al Ministro del bilancio. Non siate rigidi e ricordate che per la legge istitutiva dell'Opera nazionale ciechi, l'onorevole Gava disse di no fino all'ultimo e, poi, finì per accettare un testo di legge per cui le domande di assegni sono solite da 30 mila a 120 mila. Vi ammiro quando resistete, perché non difendete i vostri interessi, ma il danaro pubblico; ma spesso ottenete effetti contrari. Se si va in aula, alla vigilia delle elezioni, voi vi troverete di fronte ad un testo molto, ma molto più impegnativo.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Direi che il rappresentante del Governo non ha tenuto conto che questi non sono nuovi emendamenti; l'emendamento Cappugi è stato presentato da vari mesi e il testo del Governo è venuto dopo. Noi abbiamo tempestivamente comunicato l'emendamento alla Commissione finanze e tesoro ma non ha espresso alcun parere ed i termini sono scaduti.

Tutto ciò premesso, sono d'accordo nel concedere un breve rinvio perché il Governo riesamini l'articolo 1, non solo sotto la luce dell'emendamento Cappugi ma tenendo, anche, conto dell'emendamento Viviani.

PRESIDENTE. Credo che la proposta del Sottosegretario sia da accettare. Il seguito della discussione è rinviato a mercoledì alle 9,30.

**La seduta termina alle 11,20.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI